

## ***Permessi per i volontari della protezione civile: modalità e istruzioni***

*La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, con la circolare n. 12 del 2016 del 5 Settembre 2016 , ha chiarito le modalità di gestione dei permessi spettanti ai lavoratori dipendenti ed autonomi che prestano l'attività di volontari per la Protezione Civile o il Soccorso alpino che sono impegnati nelle suddette attività per prestare i primi soccorsi ai cittadini delle provincie del Centro Italia colpite dal sisma del 24 Agosto 2016.*

*La circolare contiene inoltre i fac-simili per i permessi dei lavoratori per la gestione del rapporto di lavoro e le modalità di richiesta da parte dei datori di lavoro del rimborso della retribuzione corrisposta ai volontari.*

.....

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare in oggetto, ha preso in esame la normativa che disciplina il diritto dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, di assentarsi dal lavoro per partecipare alle attività di soccorso in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento e simulazione pianificate dalle strutture operative istituzionali di protezione civile.

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni che siano costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non e che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali , catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione della suddetta materia.

Presso l'Agenzia per la protezione civile è istituito l'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile.

Riteniamo utile, qui di seguito , proporVi i punti principali:

## ***I diritti dei volontari***

I volontari che partecipano all'opera di soccorso, effettivamente prestato, hanno diritto:

- al mantenimento del posto di lavoro;
  - al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
  - alla copertura assicurativa;
- La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.
  - Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell'anno.
  - Per le attività di simulazione , i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell'anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.
  - La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza dovrà essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.
  - I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell'ambito di una distribuzione flessibile degli orari (art. 17 L. 266/91).
  - Tale disciplina non si applica a chi svolge attività di volontariato in modo occasionale, ma solo a chi l'esercita nell'ambito delle associazioni di volontariato. Inoltre, i lavoratori devono dimostrare la partecipazione all'attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui le attività interessate si svolgono all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

Detto regime è esteso anche:

- agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana,
  - ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico/sanitaria
  - ai volontari lavoratori autonomi e ai volontari singoli iscritti nei "Ruolini" delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.
- Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni che siano costituite liberalmente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.
- Presso l'Agenzia per la protezione civile è istituito l'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione in questo registro al fine di una più ampia partecipazione alle attività di protezione civile.

### ***Il rimborso spettante ai datori di lavoro***

L'onere della retribuzione spettante ai volontari, per il periodo durante il quale viene prestato servizio, è posto a carico del fondo per la retribuzione civile.

Per ottenere il relativo rimborso, il datore di lavoro deve presentare domanda all'Autorità di protezione civile territorialmente competente entro 2 anni dal termine dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività di formazione, indicando:

- la qualifica professionale del lavoratore interessato;
- la retribuzione oraria o giornaliera le giornate di assenza e l'evento cui si riferisce il rimborso;

Restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

## **Lavoratori autonomi**

Ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile spetta, sempre dietro apposita istanza, il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29 giornalieri lordi.

### ***Volontari del soccorso alpino***

- I volontari del soccorso alpino hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24,00
- Nel caso di esercitazioni, l'astensione dal lavoro spetta solo con riguardo al giorno in cui viene svolta, a prescindere dalla sua durata effettiva.
- Se l'attività di addestramento è programmata in anticipo, il lavoratore deve preavvertire con la massima tempestività il proprio datore.
- Non è prevista alcuna limitazione per quanto riguarda la durata minima dell'intervento di soccorso ai fini del riconoscimento del diritto all'astensione dal lavoro, purché esso cada in una giornata lavorativa, con la conseguenza che il diritto all'astensione dal lavoro potrà essere esercitato anche quando l'intervento sia stato di breve durata.
- Nel caso di esercitazione (meno impegnativa del soccorso vero e proprio), l'astensione dal lavoro spetta solo con riguardo al giorno in cui viene svolta, a prescindere dalla sua durata effettiva (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11)

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

## ***Lavoratori dipendenti***

Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza ( l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato).

La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

La domanda di rimborso degli oneri sostenuti deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o di esercitazione (art. 2, D.M, 24.3.1994). ( art. 1, L. 162/92 - Min. Lav. circ. n. 11 del 6.1.1995).

In ogni caso il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione.

Non sono coperti i giorni festivi, eccetto i casi in cui l'attività lavorativa venga espletata anche (o prevalentemente) in tali giorni (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11).

Fanno parte della retribuzione da rimborsare al datore di lavoro tutti gli elementi rientranti nella paga globale di fatto giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa.

Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse le ore di lavoro prestate il giorno prima dell'astensione o dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, ferie, sabato in caso di «settimana corta», ecc. (Inps, circ. 10.5.1995, n. 126).

La domanda di rimborso va presentata alla Sede competente per territorio in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale dove presta attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.

La domanda deve prevedere:

- le generalità del lavoratore interessato;
- l'importo della retribuzione corrisposta;
- l'attestazione (in allegato) del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle perdette attività e i relativi tempi di durata;
- la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro;
- la dichiarazione dei lavoratori di appartenenza al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI (Circolare INPS 10 maggio 1995 n. 126).

### ***Lavoratori autonomi***

I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La Direzione Territoriale del lavoro, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per il 2016 D. M. 9 marzo 2016) procede quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto.

Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

### ***FAC-SIMILE***

#### ***Richiesta di permesso per lo svolgimento di attività di volontariato***

Spett.

.....  
.....

Io sottoscritto, premesso di essere volontario civile presso l'organizzazione .....  
e che per la giornata di ..... (*indicare la data di oggi; oppure di domani*) si svolgeranno

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

operazioni di soccorso riguardante l'evento ( oppure: si svolgeranno esercitazioni di soccorso), comunico l'intenzione di fruire di permesso dal lavoro in coincidenza con le attività di cui sopra.

Mi riservo fin d'ora di comunicare che fruirò anche del permesso per il giorno necessario alla cessazione delle operazioni (oppure: delle esercitazioni) qualora esse dovessero protrarsi oltre le 8 ore o oltre la mezzanotte.

Distinti saluti.

Data .....

Firma del lavoratore

.....

-----

***Prospetto per richiesta rimborso lavoratore autonomo***

(Stampare su carta intestata dell'Azienda)

Da inviare al Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Volontariato o, in alternativa, alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente.

OGGETTO: evento \_\_\_\_\_ richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.194/2001

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto .....

- LIBERO PROFESSIONISTA .....
- LAVORATORE AUTONOMO .....

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

*(barrare la voce che interessa e specificarla tipologia di attività ed i relativi estremi di registrazione ad albi o collegi, ovvero ragione sociale e partita IVA dell'attività autonoma)*

residente in ..... (Prov.....)  
Via/Piazza .....  
Telefono ..... Fax ..... Codice Fiscale .....  
E-mail .....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 18 comma 3, lett. c), della legge 24.2.1992 n. 225 nonché dell'art. 9 del DPR n. 194/01, che gli venga corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero sulla base della dichiarazione del reddito presentata per l'anno \_\_\_\_\_ \* e allegata alla presente richiesta.

Chiede altresì che il rimborso complessivo richiesto di € ..... (in lettere.....), avvenga a mezzo di:

- 1) accredito sul c/c postale n .....Codice IBAN .....
- 2) accredito sul c/c bancario n ..... presso la Banca .....  
Agenzia/Filiale ..... di..... (Prov.....)  
Via/Piazza ..... ABI ..... CAB .....  
IBAN .....

Allego ai fini dell'identificazione personale fotocopia di: (tipo di documento) ..... (numero)..... rilasciata da .....  
il ..... con scadenza .....

Allego, inoltre, copia dell'attestato di partecipazione all'attività di protezione civile.  
Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

..... lì .....  
(firma del legale rappresentante)

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)



\* Secondo quanto stabilito dall'art.9, comma 10, del D.P.R. 194/2001, il rimborso giornaliero non potrà comunque superare l'importo di euro 103,29: è in ogni caso **OBBLIGATORIO** allegare la dichiarazione del reddito dell'anno precedente all'attività di protezione civile.

**Fac-simile tratto dal sito:**

[http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/modulo\\_lavoratore\\_autonomo.pdf](http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/modulo_lavoratore_autonomo.pdf)

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)